REGOLAMENTO (CEE) N. 333/91 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 3812/90 che stabilisce le modalità d'applicazione del meccanismo complementare agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Portogallo in provenienza dalla Comunità dei dieci e dalla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3812/90 della Commissione (3) stabilisce un massimale indicativo trimestrale per le spedizioni di taluni prodotti lattiero-caseari destinati al Portogallo ; che alla luce dell'esperienza acquisita è opportuno prevedere la possibilità di aggiungere al massimale di un trimestre il quantitativo residuo del trimestre precedente relativo a ciascun prodotto o, per quanto riguarda i formaggi, a ciascuna categoria ;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3812/90, il testo del primo comma è completato dal seguente :

« Se nel corso dello stesso anno civile il quantitativo complessivo per il quale sono state presentate domande nell'arco di un trimestre è inferiore al massimale fissato per lo stesso trimestre, il quantitativo residuo può aggiungersi al massimale stabilito per il trimestre successivo. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
(3) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 15.